



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

Data del protocollo

A MEZZO P.E.C.

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari

Ai Sigg.ri Segretari Comunali

Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali

dei seguenti Comuni della provincia di Palermo:

ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
BALESTRATE
BELMONTE MEZZAGNO
BISACQUINO
BLUFI
CACCAMO
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOREALE
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
CHIUSA SCLAFANI
CIMINNA
FICARAZZI
GANGI
GIARDINELLO
ISNELLO
MEZZOJUSO
PALERMO
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PIANA DEGLI ALBANESI
PRIZZI
SAN CIPIRELLO
SANTA FLAVIA
TRAPPETO
VALLEDOLMO

Ai Sigg.ri Presidenti della Commissione Elettorale Centrale
e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di
(con esclusione della 16^a Sottocommissione di Palermo-Carini)

PALERMO

Ai Sigg.ri Presidenti della Commissione Elettorale Centrale
e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di

TERMINI IMERESE (PA)



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

e, per conoscenza:

Al Sig. Questore di

PALERMO

Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri

PALERMO

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

PALERMO

Ai Partiti e Movimenti Politici
presenti in Assemblea Regionale Siciliana

PALERMO

CIRCOLARE N. 8

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 – Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative di domenica 12 giugno 2022, si ritiene utile richiamare le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica dettate, come è noto, dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, tramite un'adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, la normativa in materia stabilisce:

- dal 15° giorno antecedente alla data delle votazioni, il divieto di rendere pubblici o, comunque, di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*articolo 8, comma 1, della legge 28/2000*);
- dalle ore 24,00 del 2° giorno precedente a quello della votazione, la cessazione della facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*articolo 9 della legge 212/1956, e successive modifiche*);
- nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali (*articolo 9, secondo comma, della legge 212/1956, e successive modifiche*).

Si reputa opportuno, inoltre, richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente:



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le Giunte Comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente a quello della votazione – e, quindi, per la prossima tornata elettorale, **da martedì 10 maggio 2022 a venerdì 13 maggio 2022** – dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Le Giunte Comunali dovranno provvedere, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse, alla ripartizione degli spazi in tante Sezioni quante sono le liste che parteciperanno alla competizione elettorale.

Affinché le Giunte possano assegnare prontamente i predetti spazi, le Commissioni Elettorali Circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni ed i numeri d'ordine, dovranno dare immediata comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che a questo Ufficio, anche ai Sindaci/Commissari/Commissioni dei Comuni stessi.

2) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 – articolo 7, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 – articolo 3, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Dal 30° giorno antecedente a quello della votazione – e, quindi, **da venerdì 13 maggio 2022** – ha inizio il periodo di propaganda elettorale.

In detto periodo, in particolare:

- è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di *manifesti, scritti murali, stampati murali e giornali murali*, nei limiti consentiti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (articolo 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515);
- è vietata ogni forma di *propaganda elettorale luminosa o figurativa*, a carattere fisso, in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- è vietato il *lancio o il getto di volantini* in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

- tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di *scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione* devono indicare il nome del committente responsabile (*articolo 3, commi 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*).

Dal medesimo giorno 13 maggio 2022 possono tenersi *i comizi e le riunioni elettorali* senza obbligo di preavviso al Questore (*articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130*).

Durante detto periodo *l'uso di altoparlanti su mezzi mobili* è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale ma solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati, relativamente agli orari anzidetti (*articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130*).

La pubblicità elettorale fonica è autorizzata dal Sindaco/Commissario del Comune interessato o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi (*articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*).

3) *Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (13 aprile 2022), codesti Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Ogni iniziativa di propaganda elettorale dovrà espletarsi nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti per la situazione epidemiologica da COVID-19 in atto.

Nel restare in attesa di un cortese cenno di assicurazione, si invitano codesti Comuni a voler dare notizia di quanto sopra, per i profili di interesse, agli organi di stampa, anche *online*, ed alle emittenti radio televisive, esclusivamente di carattere locale.

**Il Prefetto
Forlani**

fv
M